

(N. 838)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1954 (V. Stampato N. 85)

d'iniziativa dei Deputati **GUADALUPI, LUZZATTO, AMADEI, BERLINGUER, BERNARDI, GERACI, LOPARDI, MEZZA** Maria Vittoria, **MUSOTTO e TARGETTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° DICEMBRE 1954

Modifica dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'articolo 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, già dichiarati non idonei, di ripetere l'istanza per il passaggio o per l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque, contrasti con la presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI